DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE

delle discipline, del comportamento e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa

Criteri di valutazione degli esiti di apprendimento,
criteri per il recupero dei debiti scolastici e
criteri di riconoscimento dei percorsi formativi significativi,
riferiti ai percorsi dei singoli studenti.

Approvato con:

Delibera n. 69 del 19/05/2025 del Collegio dei docenti;

Delibera n. 51 del 19/05/2025 del Consiglio d'Istituto.

DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

Indice

PREMESSA 4

1. LA DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 4

1.1. VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI 7

1.2. CHE COSA SI VALUTA E QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE 7

1.2.1. Valutazione diagnostica o iniziale (griglia di valutazione) 10

1.2.2. Valutazione in itinere o formativa (griglia di valutazione) 11

1.2.3. Valutazione finale (ALLEGATO 1) 13

1.2.4. La valutazione "Non classificato" 13

1.3. LE VERIFICHE 16

1.3.1. Numero di verifiche in funzione di numero ore settimanali 16

1.4. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO 17

1.4.1. Corsi di Recupero Estivi 18

1.5. VALUTAZIONE DELLE ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 19

1.6. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 22

1.6.1. Pubblicazione degli esiti degli scrutini: indicazioni operative 22

2. LA VALUTAZIONE PER PROVE PARALLELE PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (ALLEGATO 2) 23

3. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA (ALLEGATO 3) 24

4. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ALLEGATO 4) 24

4.1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI CON PEI 26

5. LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE 26

6. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 26

7. VALUTAZIONE ESTERNA 28

8. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 28

9. ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ 30

10. LA VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PCTO 30

10.1. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (PCTO) 31

10.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PCTO CON DESCRITTORI 35

10.3. SCHEDA VALUTAZIONE PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ALLEGATO 7) 39

10.4. SCHEDA AUTOVALUTAZIONE PCTO STUDENTI (ALLEGATO 8) 39

10.5. SCHEDA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO(ALLEGATO 9) 39

10.6. SCHEDA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI CLASSE QUINTO ANNO (ALLEGATO 10) 39

11. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE RIENTRANO DOPO UN PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO 40

12. LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE 40

13. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 41

13.1. BUONE PRASSI E DISPOSIZIONE NORMATIVE 41

13.2. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (BES) 43

13.3. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EX LEGE 104/92 43

13.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EX LEGE 104/92 44

14. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEO-ARRIVATI IN ITALIA (NAI) 45

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Griglia di valutazione finale
ALLEGATO 2: Griglia di valutazione per il compito di realtà
ALLEGATO 3: Griglia di valutazione per l'educazione civica
ALLEGATO 4: Griglia per la valutazione del comportamento
ALLEGATO 5: Scheda di rendicontazione delle attività progettuali
ALLEGATO 6: MODELLO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AI SENSI DEL D.M. 14 DEL 2024
ALLEGATO 7: Scheda di valutazione PCTO
ALLEGATO 8: Scheda di autovalutazione PCTO studenti
ALLEGATO 9: Scheda attestazione competenze PCTO
ALLEGATO 10: SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE PCTO

NB: le griglie di valutazione degli apprendimenti delle singole discipline predisposte dai dipartimenti sono reperibili sul sito della scuola.

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Tecnico Industriale "G.B. BOSCO LUCARELLI", coordinato dal Dirigente Scolastico Giovanni Marro, attraverso l'adozione dei presente "*Documento sulla valutazione*", vuole sottolineare l'importanza della valutazione in chiave formativa e orientativa, indice della qualità dell'insegnamento-apprendimento, dell'adeguamento dell'insegnamento ai diversi bisogni degli studenti e della necessità di stimolare l'abilità degli studenti di "imparare ad imparare" al fine di definire un'ampia serie di indicatori e di "misuratori" quali elementi di un processo teso al miglioramento continuo dei risultati scolastici mirati al successo formativo dei nostri studenti.

Sul piano normativo, il riferimento principale in tema di valutazione nella scuola secondaria di secondo grado è il **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** (attuativo della L. 13 luglio 2015, n. 107) che ha in parte modificato la precedente normativa, il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, ma che richiama anche lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Patto educativo di corresponsabilità d'Istituto in tema di valutazione del comportamento.

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità ***formativa*** *ed* ***educativa*** *e concorre al* ***miglioramento degli apprendimenti*** *e al* successo formativo *degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'****autovalutazione*** *di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze"(...) "La valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la* ***personalizzazione dei percorsi*** *e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le* ***Linee guida*** *di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo* ***2010****, n. 87, n.* ***88*** *e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria* ***autonomia professionale****, in conformità con i* ***criteri e le modalità*** *definiti dal* ***collegio dei docenti*** *e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1 D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62).*

Pertanto, la valutazione non è solo strumento di misurazione, ma è un momento fondamentale del processo educativo, finalizzato alla crescita personale dell'alunno e al riconoscimento e alla valorizzazione anche della sua capacità di applicare ciò che ha imparato in contesti pratici e reali, sempre nell'ottica della personalizzazione e del nuovo assetto didattico dei percorsi di istruzione tecnica, così come previsto dal D.M. n. 269 del 31dicembre 2024 concernente le Prime Misure per l'attuazione della riforma dell'istruzione della responsabilizzazione dello studente.

Attraverso la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze si documenta lo sviluppo dell'identità personale e si contribuisce a promuovere l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e atteggiamenti anche in ottica orientativa.

1. LA DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione educativa è un campo complesso e in divenire; per questo è utile precisare che i docenti devono agire un processo di valutazione dinamico, che tenga conto sia delle competenze iniziali, già validamente possedute sia di quelle che debbono essere maturate progressivamente, in quanto oggetto di apprendimento. Essa è da intendersi come una

valutazione per l'apprendimento e non dell'apprendimento, ossia come risorsa formativa utile ad orientare e promuovere il processo di apprendimento.

È bene chiarire, inoltre, che al processo di valutazione è intrinseco anche l'utilizzo di una efficace metodologia che leghi i tre aspetti fondamentali nel processo "insegnamento-apprendimento" e precisamente[1]:

a) La prontezza delle risposte dello studente:

La prontezza di risposta è la base per nuovi apprendimenti e varia in base a contenuti e circostanze, a differenza dell'abilità che è più stabile. Per garantire il successo formativo è necessario proporre compiti sfidanti, ma accessibili e adattare la complessità del lavoro alle diverse prontezze in classe.

b) La conoscenza degli interessi degli studenti e delle loro preferenze:

Un'educazione che tiene conto degli interessi e delle preferenze degli studenti stimola motivazione e coinvolgimento, creando un ambiente scolastico emozionale e inclusivo.

c) Il profilo di apprendimento degli studenti:

L'apprendimento efficace valorizza diversi tipi di intelligenza e stili cognitivi, promuovendo approcci didattici flessibili che combinano più modalità di apprendimento.

Le **neuroscienze** hanno dimostrato che l'apprendimento negli adolescenti è profondamente influenzato da fattori come **emozioni, motivazione e ambiente sociale**. Tuttavia, il sistema scolastico spesso rimane ancorato a metodi tradizionali, con un forte focus sulla memorizzazione e poca attenzione alla personalizzazione del percorso educativo. Tutti gli studenti affrontano lo stesso curricolo e tutti allo stesso modo, nonostante le differenze individuali.

La risposta ai bisogni diversi dei nostri studenti si realizza solo quando utilizziamo **la differenziazione didattica**, un approccio educativo che mira a rispondere ai bisogni individuali degli studenti, valorizzando le loro caratteristiche, abilità e stili di apprendimento. Questo metodo si basa sull'idea che ogni alunno sia unico e che l'insegnamento debba essere adattato per garantire a tutti un accesso equo[2] all'apprendimento.

Gli obiettivi della differenziazione didattica sono:

- Garantire pari opportunità a tutti gli studenti, inclusi quelli con bisogni educativi speciali.
- Favorire il coinvolgimento attivo e motivare gli alunni.
- Sviluppare autonomia e pensiero critico.

Questo approccio è fondamentale per costruire un ambiente di apprendimento equo e inclusivo, in cui ogni studente possa esprimere al meglio il proprio potenziale.

La differenziazione didattica si basa su aspetti fondamentali quali:

[1] Cfr. D'Alonzo L., (2016), *La differenziazione didattica per l'inclusione*, Erickson, Trento.

[2] Da tenere ben distinto dal concetto di uguaglianza, ossia dare a tutti lo stesso rimedio, il concetto di equità mira a garantire che tutti possano ottenere le stesse opportunità, tenendo conto del punto di partenza differente di ogni persona.

1. **La personalizzazione dell'insegnamento** implica l'adattamento delle strategie educative per rispondere alle diverse esigenze, abilità e interessi degli studenti. Gli insegnanti possono:

- proporre attività con livelli di difficoltà differenziati;
- fornire supporti aggiuntivi per chi ne ha bisogno, come schede di approfondimento o strumenti compensativi;
- adottare un approccio flessibile nella gestione del tempo e delle modalità di apprendimento, permettendo agli studenti di procedere a ritmi diversi.

2. **La diversificazione dei contenuti.** La diversificazione dei contenuti consiste nell'adattare i materiali didattici per garantire un apprendimento inclusivo ed efficace. Ciò può avvenire attraverso:

- l'uso di testi semplificati o avanzati a seconda delle competenze degli studenti;
- la presentazione delle informazioni in formati diversi (testi, video, infografiche, esperienze pratiche);
- la scelta di argomenti e temi vicini agli interessi degli studenti per aumentare la motivazione e il coinvolgimento.

3. **Le metodologie inclusive.** Le metodologie inclusive favoriscono la partecipazione attiva di tutti gli studenti e promuovono un ambiente di apprendimento collaborativo. Alcuni esempi sono:

- Apprendimento cooperativo: lavoro in gruppi eterogenei per favorire lo scambio di conoscenze.
- Didattica laboratoriale: approccio pratico e sperimentale che coinvolge gli studenti in attività concrete.
- Uso delle nuove tecnologie: strumenti digitali per facilitare l'accesso ai contenuti e migliorare l'interazione.

4. **La valutazione formativa.** La valutazione formativa permette di monitorare costantemente il progresso degli studenti per fornire dei feedback a loro e alle loro famiglie e permettere ai docenti di adattare l'insegnamento alle necessità dei discenti. Questo si realizza attraverso:

- Osservazioni e feedback continui: gli insegnanti offrono suggerimenti per migliorare il percorso di apprendimento.
- Autovalutazione e valutazione tra pari: gli studenti riflettono sui propri progressi e ricevono commenti dai compagni.
- Strumenti di verifica differenziati: test, presentazioni, progetti e compiti aperti per valutare le competenze in modi diversi.

La vera sfida della scuola è differenziare contenuti, processi e prodotti, permettendo agli studenti di esplorare attivamente i concetti attraverso esperienze diversificate, piccoli gruppi flessibili e modalità personalizzate. La valutazione deve superare le prove tradizionali, includendo artefatti e processi metacognitivi per valorizzare il percorso di apprendimento.

La didattica tradizionale, uniformando strumenti e contenuti, ignora le modalità di apprendimento individuali, mentre la differenziazione didattica valorizza il potenziale di ogni studente, garantendo equità, inclusione e personalizzazione, per una scuola capace di accogliere tutti.

1.1. VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI

"**La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe,** formato ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e s.m.i., e presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno" (art. 4, comma 1, D.P.R. 122/2009).

"Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico" (art. 4, comma 6 D.P.R. 122/2009).

1.2. CHE COSA SI VALUTA E QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE

Il processo valutativo deve rispondere ad alcune domande fondamentali sui fatti educativi: che cosa valutare, perché valutare, quando valutare, come valutare, domande che aiutano a circoscrivere alcune dimensioni della valutazione (Notti, 2010). Per valutare è importante stabilire **l'oggetto da valutare**: i prodotti dell'apprendimento/per l'apprendimento, i processi, i sistemi. Rispetto alla dimensione del **quando valutare**, la valutazione accompagna il progetto nel suo farsi, sin dal momento iniziale, poiché è necessario raccogliere informazioni circa i bisogni dei soggetti coinvolti. Durante il progetto occorre valutare per ridefinire, eventualmente, organizzazione e strategie di intervento. Nel momento conclusivo, per acquisire gli elementi necessari a stabilire l'efficacia di quanto realizzato e per orientare le scelte future.

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Linee Guida;

- **la valutazione del comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;

- **la rilevazione delle competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIM.

È compito del Collegio dei Docenti garantire che la valutazione sia:

- **Chiara e oggettiva**: i criteri di valutazione e i risultati delle verifiche devono essere chiari e condivisi con gli studenti e le famiglie, in modo che siano comprensibili e coerenti, in linea con i principi di partecipazione e corresponsabilità educativa, pur nella distinzione di ruoli e funzioni.
- **Continua e dinamica**: la valutazione non deve essere un evento isolato, ma un processo che accompagna lo studente durante tutto il percorso scolastico.
- **Pedagogicamente motivata, in quanto riferita agli apprendimenti**: la valutazione deve riflettere il grado di acquisizione delle competenze previste dal curricolo, considerando i progressi dello studente, migliorare l'azione didattica, indirizzare il processo di apprendimento.
- **Personalizzata**: deve essere adattata alle caratteristiche individuali degli studenti, tenendo conto degli stili di apprendimento.
- **Orientativa**: deve aiutare gli studenti ad auto-valutarsi, ad acquistare autostima e fiducia in sé stessi, a maturare un proprio giudizio, ad agire scelte responsabili e costruttive anche per il futuro.

Inoltre, affinché la valutazione dell'apprendimento risulti **efficace, trasparente e tempestiva** (comma 2 art.1 DPR 122/09), i docenti si impegnano a:

- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;

- **illustrare preventivamente allo studente la griglia/rubrica** di valutazione, affinché conosca gli obiettivi e i criteri di valutazione;

- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;

-**usare le prove**, dopo la correzione, come strumento di crescita e autovalutazione;

- **esplicitare i criteri di correzione** relativi alle prove di verifica;

- **esplicitare sempre la valutazione** assegnata ai colloqui orali;

- **attribuire alla valutazione negativa una valenza di provvisorietà**, lasciando intravedere la possibilità di recupero;

- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile: max. entro 15 gg. dalla somministrazione e comunque prima della somministrazione di un'altra prova o delle valutazioni intermedie (scrutinio), affinché la valutazione sia funzionale alla crescita dell'apprendimento;

- programmare non più di una verifica scritta al giorno per classe per le discipline che prevedono sia la verifica scritta che orale;

- promuovere negli studenti l'autovalutazione;

- tener conto del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà dell'impegno, della qualità della partecipazione, del comportamento oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite, e a non operare la media matematica dei voti relativi alle diverse prove di verifica.

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'allievo. Per raggiungere questi obiettivi la valutazione deve essere articolata in **quattro fasi fondamentali**:

a) **la valutazione iniziale o diagnostica**, orientata alla definizione delle scelte progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti, ossia alle loro conoscenze, abilità e competenze in ingresso, rilevate attraverso le prove concordate nei dipartimenti e riferite a fasce di livello, evitando una valutazione che potrebbe compromettere l'andamento del discente;

b) **la valutazione in itinere o formativa**, con funzione regolativa, che permette di adattare continuamente gli interventi didattici alla situazione e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e potenziamento; essa rappresenta uno strumento per aiutare gli studenti a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento;

c) l**a valutazione finale o sommativa**, la quale certifica i risultati al termine di un periodo di studio e consente di definire i livelli di apprendimento raggiunti, nonché i progressi conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà dell'impegno e la qualità della partecipazione alla vita scolastica del singolo studente, elementi, questi, di osservazione sistematica da parte del docente.

d) **La valutazione orientativa,** che aiuta gli studenti a comprendere le proprie attitudini, interessi e potenzialità, facilitando la scelta del percorso scolastico più adatto ma anche il proprio metodo di studio e, in generale, il proprio stile cognitivo.

Un uso corretto della valutazione iniziale e formativa è la garanzia per ottenere risultati finali soddisfacenti.

Importante anche la funzione della **valutazione autentica**, che non riguarda tanto l'accertamento delle conoscenze e la funzione regolativa dell'azione didattica, ma rileva capacità e competenze che l'alunno spesso può autonomamente e direttamente scoprire e controllare.

Come integrare questi aspetti nella pratica?

- **Utilizzare strumenti diversificati:** combinare prove oggettive (quiz, test), prove pratiche (esperimenti, progetti) e prove soggettive (colloqui, osservazioni).
- **Fornire feedback specifici:** non limitarsi a dare un voto, ma spiegare chiaramente agli studenti i loro punti di forza e le aree di miglioramento.
- **Coinvolgere gli studenti:** farli partecipare attivamente al processo di valutazione, ad esempio attraverso l'autovalutazione e la co-valutazione.

- **Collegare la valutazione all'orientamento:** utilizzare i risultati della valutazione per fornire informazioni utili agli studenti e alle loro famiglie sull'orientamento scolastico e professionale.

1.2.1. Valutazione *diagnostica o* iniziale (griglia di valutazione)

La valutazione diagnostica o iniziale deve essere condotta prima di avviare qualsiasi attività didattica ed è finalizzata ad acquisire una conoscenza accurata circa gli apprendimenti già padroneggiati dagli studenti, il possesso dei prerequisiti, la disponibilità ad apprendere. Pertanto, all'inizio dell'anno scolastico (mesi di settembre/ottobre), per le classi del primo e secondo biennio, i dipartimenti, individuate le conoscenze, abilità, competenze di base indispensabili per il proseguimento del percorso di studi, predispongono prove parallele/test d'ingresso al fine di progettare percorsi didattici adeguati e idonei a realizzare il successo educativo. La valutazione ex ante è un processo che consente di elaborare, tra le molte proposte formative, quelle più adatte alle caratteristiche degli studenti e della classe.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EX ANTE[3]		
FASCIA	**INTERVENTO**	**N. alunni Classe**
ALTA 9/10 Lo studente/essa dimostra una solida preparazione e una comprensione approfondita dei contenuti, il che gli/le consente di affrontare con sicurezza e competenza le sfide e le richieste del corso. Le conoscenze possedute non si limitano alla mera memorizzazione dei concetti, ma sono integrate con una comprensione critica e contestualizzata degli argomenti trattati. Lo studente/essa ha sviluppato abilità pratiche che gli/le consentono di affrontare in modo fluido ed efficiente le attività didattiche.	**POTENZIAMENTO**	
MEDIO ALTA 7/8 Lo studente/essa dimostra un buon possesso dei prerequisiti, che gli/le consente di affrontare con discreta sicurezza i nuovi contenuti. Partecipa con impegno e mostra autonomia nello svolgimento delle attività, pur potenziando ancora alcuni aspetti per raggiungere una piena padronanza.	**POTENZIAMENTO**	

[3] Il riferimento numerico è meramente indicativo perché fotografa una situazione iniziale e non farà media (i docenti inseriranno sul registro elettronico i voti in blu).

MEDIA 6 Lo studente/essa necessita di un lavoro di consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze richieste per affrontare il corso di studi.	**CONSOLIDAMENTO**	
INIZIALE 5 Lo studente/essa presenta diverse carenze nel possesso delle conoscenze, abilità e competenze necessarie e indispensabili per affrontare il corso di studi.	**RECUPERO**	
BASSA 4/3 Lo studente/essa ha gravi carenze nel possesso delle conoscenze, abilità e competenze necessarie e indispensabili per affrontare il corso di studi.	**RISCHIO DISPERSIONE**	
CASI PARTICOLARI ALUNNI BES	**INCLUSIONE**	
MEDIA DELLA CLASSE		

1.2.2. Valutazione in itinere o formativa (griglia di valutazione)

La valutazione in itinere o formativa ha funzione regolativa, poiché permette di adattare continuamente gli interventi didattici alla situazione e di attivare eventuali strategie di recupero, consolidamento e potenziamento e verifica abilità e conoscenze specifiche.

Essa rappresenta uno strumento per aiutare gli studenti a comprendere i propri punti di forza e le aree di miglioramento, accompagna il processo di insegnamento-apprendimento durante il suo sviluppo, fornisce tempestivamente le informazioni sull'apprendimento dell'allievo necessarie ad adattare l'azione didattica alle esigenze individuali e attivare le opportune procedure per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Domande guida utili per il docente nella valutazione formativa in itinere:

- come procede l'apprendimento dello studente?
- quali difficoltà incontra ciascuno studente?
- come intervenire per sostenere il progresso degli studenti?
- cosa funziona e cosa non funziona nella programmazione dell'intervento didattico?
- cosa bisogna migliorare?

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN ITINERE				
INDICATORI	**LIVELLI**			
	INIZIALE (D)	**BASE (C)**	**INTERMEDIO (B)**	**AVANZATO (A)**
1. Rubrica di processo (valuta la competenza agita in situazione)	Lo studente ha incontrato difficoltà nell'affrontare il compito di realtà ed è riuscito ad applicare le conoscenze e le abilità necessarie solo se aiutato dall'insegnante o da un pari.	Lo studente è riuscito a svolgere in autonomia le parti più semplici del compito di realtà, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.	Lo studente ha mostrato di saper agire in maniera consapevole per risolvere la situazione problematica, dimostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità richieste.	Lo studente ha saputo agire in modo esperto, consapevole e originale nello svolgimento del compito di realtà, mostrando una sicura padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità richieste.
2. Rubrica di prodotto (risultato dell'agire competente in termini di elaborato)	L'elaborato prodotto presenta varie imperfezioni, una struttura poco coerente e denota un basso livello di competenza da parte dell'alunno.	L'elaborato prodotto risulta essere semplice, essenziale ed abbastanza corretto. Lo studente/essa ha dimostrato di saper utilizzare le principali conoscenze e abilità richieste.	L'elaborato prodotto risulta essere ben sviluppato ed in gran parte corretto. Lo studente/essa ha raggiunto un buon livello di padronanza della competenza richiesta.	L'elaborato prodotto risulta essere significativo ed originale, corretto e ben strutturato. Lo studente/ssa ha dimostrato un'ottima padronanza della competenza richiesta.
3. Rubrica di consapevolezza metacognitiva (risultato della relazione individuale sull'UdA e/o dell'esposizione)	La relazione/ esposizione mostra uno scarso livello di riflessione dello studente sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione /illustrazione approssimata ed imprecisa dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con una proprietà di	La relazione/ esposizione mostra un discreto livello di riflessione dello studente sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione semplice ed essenziale dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso basilare del	La relazione/ esposizione denota una buona capacità di riflessione d dello studente sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione precisa e abbastanza dettagliata dei contenuti, delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso	La relazione/ esposizione denota un livello profondo di riflessione dello studente sulle attività svolte e sul proprio operato ed una ricostruzione completa, ragionata e approfondita delle fasi e degli obiettivi del percorso, con un uso costante e preciso del

	linguaggio da migliorare.	linguaggio specifico.	corretto del linguaggio specifico.	linguaggio specifico.

1.2.3. Valutazione finale (ALLEGATO 1)

Griglia per la valutazione finale dello studente (ALLEGATO 1).

Ciascun docente utilizzerà l'allegata tabella tassonomica per la valutazione globale del discente. La tabella assegna i voti in base alla partecipazione e all'impegno, alle conoscenze, alle abilità e alle competenze, a quelle trasversali o *soft skills* (capacità di lavorare in team, *problem solving*, capacità di pianificazione del lavoro, autonomia) e di cittadinanza.

Si precisa che nel processo di valutazione il voto finale non potrà essere soltanto il risultato di una misurazione, ma di una valutazione derivante dai seguenti parametri generali che il singolo docente prende in considerazione al termine di ogni periodo scolastico[4].

1.2.4. La valutazione "Non classificato"

Per quanto detto nel presente documento si riassume il processo di valutazione, dove, in riferimento alla verifica cd. amministrativa o sommativa (ex post), i docenti raccolgono dati, **misurano determinati fenomeni di apprendimento, registrano dei comportamenti**. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, raffrontano ed interpretano i risultati in base a dei criteri. Soltanto a questo punto potrà essere espresso un giudizio, ovvero la valutazione vera e propria.

La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l'interpretazione del loro significato. **Le verifiche** registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza; mentre **il giudizio valutativo** tiene conto anche dell'andamento dell'apprendimento in relazione a progressi, ristagni, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche.

La valutazione "non classificato" (NC) potrà essere utilizzata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- l'alunno deve essere risultato sempre fisicamente assente, tanto da non consentire ai docenti di avere gli elementi congrui per procedere alla valutazione, mancando del tutto la possibilità di effettuare un giudizio sulla sua preparazione, per ragioni non imputabili alla scuola;
- la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l'alunno;
- il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre motivazione per iscritto al Dirigente scolastico;

[4] Ai fini di una valutazione più puntuale e completa, si terrà conto anche degli esiti conseguiti dagli studenti e rilevati dai docenti esperti e/o tutor tramite la scheda di rendicontazione delle attività progettuali consegnata ai coordinatori di classe.

- i Docenti ed il Consiglio di classe in sede di valutazione devono attenersi ai criteri di verifica e valutazione stabiliti dal Collegio docenti.

Inoltre, si precisa che, ai fini dell'esame di Stato:

- uno studente non classificato nel primo periodo in alcune discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;
- uno studente presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato, se il Consiglio di classe, esaminate attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e considerati tutti gli elementi a disposizione, delibera di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In tal caso, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato.

In generale, il Consiglio di classe può assegnare all'allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non siano in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni."

La Legge parla di un congruo numero di verifiche per periodi (trimestre, pentamestre o due quadrimestri), così come stabilito in questo documento.

Tuttavia, in presenza di situazioni eccezionali (ad esempio nomina del supplente a ridosso degli scrutini, assenze giustificate del docente e dello studente), è ragionevole ritenere che anche una sola interrogazione o verifica scritta possa, all'interno di un contesto strategico-valutativo più ampio noto come **percorso di apprendimento**, far sì che lo studente venga valutato regolarmente; fermo restando che anche in mancanza di verifica o interrogazione suppletive non è possibile scrutinare "non classificato" in base a quanto già asserito sopra.

Il docente, quindi, fino all'ultimo giorno precedente lo scrutinio, avrà cura di programmare ed effettuare una verifica suppletiva anche tramite gli strumenti messi a disposizione dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, grazie alla flessibilità dell'organizzazione oraria nelle classi. In tal senso, il docente potrà, durante le sue ore di lezione, far svolgere la prova o in **casi estremi**, all'avvicinarsi dello scrutinio, chiedere ai colleghi di classe che lo studente sia a disposizione per la prova anche oltre le ore della disciplina interessata. Il tutto sarà poi messo a verbale al momento della valutazione collegiale.

Inoltre, non è legittimo valutare con una insufficienza l'alunno assente in occasione del compito in classe o interrogazione.

Non esiste una norma specifica – tranne in linea più generale quella richiamata in calce – che declini la questione del recupero di un'interrogazione o compito in classe non svolto per assenza. Sta alla saggezza del docente, all'impegno e alla volontà dello studente e alle ampie possibilità di flessibilità garantite dall'autonomia didattico-organizzativa dell'istituzione scolastica trovare una soluzione. Si ribadisce che gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente.

Si precisa, inoltre, che rischia di incorrere in falso in atto pubblico il docente che inserisce nel registro una votazione per una specifica verifica che materialmente non viene effettuata dall'alunno in quanto assente. L'insegnante deve stabilire una data per il recupero, ai sensi del DPR 24 Giugno 1998 n.249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" che all'articolo 2 elenca tutti i diritti degli studenti tra cui:

"La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica".

1.3. LE VERIFICHE

Per realizzare il processo di verifica e valutazione i docenti potranno porre in atto prove orali, scritte e pratiche.

1. Le verifiche orali si articolano in:

- *interrogazioni brevi* (su singoli argomenti o unità didattiche);
- *interrogazioni:* colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione;
- *interventi spontanei:* da rilevare su richiesta dei discenti;
- *controlli quotidiani delle attività e della partecipazione*. Esse saranno il più possibile frequenti, per promuovere l'impegno costante degli studenti, per tenere sotto osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi nella comunicazione.

2. **Le verifiche scritte** vengono programmate dal consiglio di classe e saranno il più possibile di tipologia diversificata. Tutte le discipline potranno utilizzare in modo equilibrato alcune prove scritte in relazione alle competenze da accertare. I voti delle prove saranno attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo completo così da poter evidenziare i diversi livelli di profitto, far emergere sia le situazioni critiche di apprendimento sia le eccellenze nel rispetto delle griglie predisposte dai singoli dipartimenti, alle quali si rinvia.

3. **Le verifiche pratiche** si articoleranno in prove pratiche per verificare le competenze acquisite nelle lezioni teoriche. I voti delle prove saranno attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo completo così da poter evidenziare i diversi livelli di profitto, far emergere sia le situazioni critiche di apprendimento sia le eccellenze nel rispetto delle griglie predisposte dai dipartimenti che prevedono prove pratiche, alle quali si rinvia.

1.3.1. Numero di verifiche in funzione di numero ore settimanali

Il numero di verifiche che ogni docente dovrà somministrare è deliberato dal collegio docenti in relazione alla divisione dell'anno scolastico in trimestri, quadrimestre e trimestre/pentamestre e al numero di ore della disciplina.

A titolo esemplificativo, secondo la corrente suddivisione dell'anno scolastico in trimestre e pentamestre, si prevede che il numero di verifiche, per una coerente attività di valutazione e una soddisfacente raccolta dati, sia articolato secondo la seguente tabella:

MATERIE CON ORE SETTIMANALI ≤3	
TRIMESTRE	– Almeno 1 verifica scritta e 1 verifica orale; – Almeno 2 verifiche orali (per le materie orali).
PENTAMESTRE	– Almeno 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali; – Almeno 3 verifiche orali (per le materie orali).
MATERIE CON ORE SETTIMANALI >3	
TRIMESTRE	– Almeno 2 verifiche scritte e 1 verifica orale; – Almeno 3 verifiche orali (per le materie orali).
PENTAMESTRE	– Almeno 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali; – Almeno 4 verifiche orali (per le materie orali).

Nell'ipotesi di una scansione dell'anno scolastico in due quadrimestri, si prevede che il numero di verifiche, per una coerente attività di valutazione e una soddisfacente raccolta dati, sia articolato secondo la seguente tabella:

MATERIE CON ORE SETTIMANALI ≤3	
QUADRIMESTRE	– Almeno 1 verifica scritta e 1 verifica orale; – Almeno 2 verifiche orali (per le materie orali).
– **MATERIE CON ORE SETTIMANALI >3**	
QUADRIMESTRE	– Almeno 2 verifiche scritte e 1 verifica orale; – Almeno 3 verifiche orali (per le materie orali).

Per ogni tipologia di verifica è stata approntata e condivisa un'apposita griglia dai dipartimenti [5].

Il docente nella valutazione finale non tiene conto solo delle misurazioni effettuate, attraverso le varie tipologie di prove, ma anche dei seguenti criteri:

- il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (in termini di conoscenze, competenze, capacità) programmati dai docenti per ciascuna disciplina;
- il grado di autonomia raggiunto dallo studente nell'organizzazione del lavoro scolastico;
- la permanenza e/o il recupero delle carenze relative a ciascuna disciplina;
- l'impegno profuso durante l'anno scolastico, anche per recuperare le eventuali carenze, e i progressi realizzati; la partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari afferenti alla disciplina e/o alle attività di recupero o di eccellenza;
- l'assiduità nella frequenza delle lezioni e la puntualità nelle consegne scolastiche;
- eventuali difficoltà derivanti da situazioni personali e/o familiari effettivamente rilevate.

1.4. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO E SOSTEGNO SCOLASTICO

"Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate" (art. 1, D.M. 80/2007).
Le attività di recupero, integrazione e approfondimento sono programmate dal Collegio dei docenti, che ne detta le linee guida, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti in relazione ai nuclei fondanti delle discipline.
Le tipologie di intervento adottate a livello d'Istituto e deliberate dal Collegio dei docenti sono di seguito elencate, con la specificazione, per ciascuna di esse, dei criteri da seguire e delle principali indicazioni didattiche, procedurali e organizzative.

[5] Le griglie di valutazione degli apprendimenti delle singole discipline predisposte dai dipartimenti sono reperibili sul sito della scuola.

Recupero in itinere in orario curricolare.
Il recupero in itinere è un intervento di sostegno e riallineamento che si svolge durante le normali attività didattiche curriculari finalizzato allo sviluppo di competenze metodologiche e/o disciplinari che si fossero rivelate deficitarie.
Il docente deve predisporre attività differenziate per tutti gli studenti, prevedendo, per quelli che non sono interessati alla dimensione del recupero, attività con finalità di consolidamento e approfondimento.
Può essere realizzato adottando strategie di cooperative learning, anche affidando funzioni di supporto o di tutoring agli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza.

Peer to peer
La *peer education* assicura un servizio di tutoraggio costante da parte di un team di studenti tutor a sostegno di studenti che hanno difficoltà nell'apprendimento e nell'approccio alle risorse didattiche disponibili nell'ambiente istruttivo-formativo, quale è la scuola.
Il team dei tutor sosterrà i pari in difficoltà nell'acquisizione di un metodo di studio efficace e nel recupero delle competenze disciplinari.
L'azione sarà finalizzata non solo al recupero, ma anche alla valorizzazione e al potenziamento delle eccellenze, attraverso la premialità del lavoro svolto: agli studenti-tutor infatti sarà riconosciuto un credito.

Studio autonomo
Lo studio autonomo si riferisce alla capacità dello studente, a giudizio del docente, di gestire in modo indipendente il proprio apprendimento, senza la supervisione costante dell'insegnante. In pratica, significa che lo studente è in grado di organizzare il proprio tempo e le proprie risorse per acquisire e consolidare le conoscenze in modo autonomo, sviluppando un metodo di studio che gli consenta di affrontare le diverse discipline con responsabilità e motivazione.

Pausa didattica
La pausa didattica per il recupero è un intervallo di tempo strutturato della durata fino a due settimane durante l'anno scolastico, finalizzato a recuperare eventuali difficoltà o carenze nell'apprendimento della classe. La pausa didattica per il recupero ha lo scopo di rafforzare l'acquisizione delle conoscenze e competenze da parte degli studenti nelle varie discipline, facilitando una ripresa efficace della normale attività scolastica. Durante la pausa didattica per il recupero, gli insegnanti possono organizzare sessioni brevi di revisione, esercizi pratici, o attività individualizzate per gli studenti che necessitano di un supporto specifico. Questi interventi sono pensati per colmare le lacune e aiutare gli studenti a consolidare le conoscenze.

1.4.1. Corsi di Recupero Estivi

I corsi di recupero estivi rappresentano un'opportunità per gli studenti di colmare i debiti didattici maturati durante l'anno scolastico.

Caratteristiche principali:
- **Durata:** di norma si svolgono per circa 15 ore.
- **Struttura:** sono rivolti a gruppi di studenti di classi parallele e con criticità diversificate.

- **Contenuti:** si concentrano sugli argomenti specifici individuati dai docenti della disciplina e in linea con gli obiettivi minimi prefissati dai rispettivi dipartimenti. La scheda recupero debito, corredata anche da indicazioni metodologiche, sarà visibile tramite registro elettronico allo studente e dovrà essere validata dalla famiglia tramite presa visione.
- **Verifica:** al termine del corso, gli studenti sostengono una prova scritta (strutturata e/o semi-strutturata) per le discipline che la prevedono, seguita da un colloquio orale.
- **Valutazione:** Il docente assegna una valutazione sulla base delle griglie di dipartimento che tenga conto sia del risultato della prova che della frequenza delle lezioni.

La prova di recupero è organizzata in sessioni d'esame per aree disciplinari, le sessioni prevedono delle brevi prove strutturate e/o semi-strutturate preparate sulla base delle indicazioni dipartimentali, a cui fa seguito un colloquio per argomentare la prova scritta.

RECUPERO APPRENDIMENTI PER ALUNNI OSPEDALIZZATI

Per gli **studenti** impossibilitati a frequentare la scuola per lunghi periodi, ospedalizzati o con problemi di salute certificati da strutture sanitarie pubbliche, saranno attivati percorsi "istruzione domiciliare", che, in generale, prevedono, per la secondaria di secondo grado, un monte ore di lezioni di 6/7 ore settimanali. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza. **(Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione domiciliare (ID)).**

Per gli studenti costretti a degenze o riposo a casa per meno di un mese, essendo la DAD non più attuabile, sarà prevista un'attività uditoria. Lo studente si collegherà alla classe e seguirà le lezioni in maniera passiva senza possibilità di verifiche ma eseguendo regolarmente i compiti assegnati, per quanto possibile, salvo poi recuperarle una volta rientrato a scuola.

1.5. VALUTAZIONE DELLE ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio. Al di sotto di tale limite lo studente non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze è pari a ¼ del monte ore annuale.
Il Collegio dei Docenti, annualmente, stabilisce che in casi eccezionali debitamente documentati, possano essere decise motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito della frequenza, procedendo allo scrutinio anche con un numero di assenze dello studente superiore al 25%, se il Consiglio di Classe ritiene che sussistano le condizioni per operare in tal senso. Pertanto, è necessario fare ricorso alla delibera specifica adottata dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico di riferimento.
In tale sede può essere utile richiamare, a titolo di esempio, la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2023 in cui sono stati indicati i casi eccezionali, da documentare debitamente, in cui è prevista la deroga al limite massimo di assenze:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati[6];
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche di livello regionale e/o nazionale organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (nota MIUR 30625 del 06 /11/19);
- caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i 3⁄4 dell'orario scolastico (si rimanda ad un futuro protocollo di accoglienza).

Sono computate come ore di assenza:

• le ore iniziali/finali non frequentate, a qualsiasi motivo sia dovuta l'entrata posticipata/l'uscita anticipata, ivi compresa (a meno di specifica deroga) l'autorizzazione all'uscita anticipata/entrata posticipata concesse stabilmente dalla Dirigenza per tutto l'anno scolastico.

• le assenze per malattia, o per qualsivoglia motivo familiare, quando non rientranti nei casi costituenti "deroga" (v. sopra);

• le assenze nei giorni in cui lo studente è stato sospeso per motivi disciplinari;

• le assenze per mancata partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate, ai viaggi di istruzione e/o ai soggiorni studi (gli studenti che non partecipano a uscite didattiche, a visite guidate, ai viaggi di istruzione e/o ai soggiorni studi dovranno frequentare regolarmente le lezioni e sarà loro garantita la frequenza in classi parallele su disposizione del Dirigente scolastico).

Il riconoscimento della deroga per motivi di salute deve essere documentato nelle forme qui riportate, caso per caso.

IN SINTESI: **il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva o all'Esame di Stato.** Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno

[6] **Casi 1 e 2 - Salute**
- assenze di sei o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica;
- assenze di sei o più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura: vanno certificate da un medico del SSN, o con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN.

Per essere presi in considerazione, ai fini della deroga, i certificati dovranno essere esibiti, entro e non oltre i tre giorni successivi al rientro, in caso contrario il Consiglio di Classe non potrà prenderli in considerazione.
- assenze ricorrenti per grave malattia (anche inferiori ai sei giorni): vanno documentate con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;

Il relativo certificato deve essere acquisito agli atti della Segreteria possibilmente in via preliminare.

scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima dello scrutinio intermedio e finale, informazioni puntuali a ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
Pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico le notizie circa eventuali frequenze irregolari di studenti (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poterle segnalare alle famiglie.
Costituisce assolvimento dell'informativa il fatto che i genitori hanno come strumento di verifica del numero delle assenze l'accesso attraverso le proprie credenziali al Registro Elettronico.

Procedure per la segnalazione di alunni inadempienti all'obbligo scolastico (disposizioni a carattere permanente)
Le norme vigenti assegnano al Dirigente scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L'assenza dello studente senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente.
È evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.
A tal fine sono predisposte le seguenti disposizioni a carattere permanente, di competenza dei docenti e degli uffici della segreteria didattica:
Preliminarmente si distinguono i seguenti casi:
o Evasione: iscritto/a, lo/la studente/ssa non si è mai presentato/a.
o Elusione: assente da più di 15 giorni senza motivazione accertata.
o Frequenza irregolare.
Il Coordinatore di classe provvede, in proposito, a:
- controllare che ogni assenza delle studentesse e degli studenti sia giustificata dai genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale;
- aggiornare costantemente la situazione delle assenze delle studentesse e degli studenti segnalando tempestivamente alla famiglia (segnalazione da conservare agli atti) e al Dirigente tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiare soprattutto nei casi in cui le stesse siano ripetute e/o non giustificate;
- presentare la situazione "assenze" aggiornata ad ogni riunione del Consiglio di Classe insieme ad eventuali ritardi e provvedimenti disciplinari così come rilevati dal registro di classe;
- informare tempestivamente il Dirigente circa qualsiasi evento, anche imprevisto, ritenuto importante ai fini dell'attività della classe soprattutto riguardo alle studentesse e agli studenti (assenze, comportamento, dati di interesse educativo e riguardanti l'ambiente familiare ed extrascolastico...)
- ricordare ai genitori e ai docenti di classe che le assenze influiscono sulla valutazione.
Il loro numero elevato comporterà la validità o meno dell'anno scolastico.

1.6. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

La comunicazione della valutazione scolastica alle famiglie rappresenta un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente. Un'informazione chiara, trasparente e tempestiva è fondamentale per instaurare un rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, favorendo il successo scolastico dello/a studente/ssa.

Pertanto, **è importante:**

- **coinvolgere attivamente le famiglie** nel percorso scolastico dei propri figli per supportarli e motivarli;
- **adottare una comunicazione chiara e trasparente e tempestiva** sulla valutazione, in modo da permettere alle famiglie di comprendere i progressi e le difficoltà del proprio figlio, favorendo un intervento tempestivo in caso di necessità;
- **attivare una fattiva collaborazione scuola-famiglia** per creare un clima di fiducia e collaborazione, facilitando la risoluzione di eventuali problematiche.

Le modalità di comunicazione della valutazione sono:

- **Colloqui individuali.** Il colloquio individuale tra docente e famiglia è sicuramente il momento più diretto e personalizzato per discutere dei progressi e delle difficoltà dello studente.
- **Registro elettronico.** Il registro elettronico permette di consultare in qualsiasi momento i voti, le assenze e le note del proprio figlio. È importante sottolineare, però, che attraverso tale strumento, è proficuo comunicare alla famiglia e allo studente, oltre al voto numerico, anche un commento descrittivo che evidenzi i punti di forza e le aree di miglioramento dello studente. Il registro elettronico rappresenta uno strumento prezioso per implementare una valutazione descrittiva efficace. Utilizzato in modo corretto, può contribuire a migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia, a valorizzare i progressi di ogni studente e a favorire un apprendimento più significativo.

1.6.1. Pubblicazione degli esiti degli scrutini: indicazioni operative

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti e in particolare della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018), la pubblicazione degli esiti finali degli scrutini avverrà secondo le seguenti modalità:

- **Classi intermedie (prime, seconde, terze e quarte)**

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati esclusivamente tramite il registro elettronico, nella sezione PAGELLA accessibile a tutti gli studenti della classe di riferimento.

In tale area sarà visibile, per ciascun alunno, la sola indicazione "ammesso" o "non ammesso" alla classe successiva.

I voti in decimi delle singole discipline saranno consultabili nella sezione riservata personale del registro elettronico, accessibile con le credenziali individuali dello studente.

- **Classi quinte – Esiti ammissione all'Esame di Stato**

Analogamente, gli esiti degli scrutini di ammissione all'Esame di Stato, comprensivi dell'eventuale credito scolastico attribuito, saranno pubblicati esclusivamente nella sezione PAGELLA del registro elettronico, accessibile a tutti gli studenti della classe.

Anche in questo caso, i voti in decimi delle singole discipline saranno visibili solo nell'area riservata accessibile dallo studente con le proprie credenziali.

Riservatezza dei dati

Si raccomanda agli utenti del registro elettronico di non diffondere in alcun modo i dati personali contenuti nella piattaforma, né tramite social network, né su blog o altri canali non autorizzati. Un messaggio di avviso sarà presente nella piattaforma per ricordare tale obbligo di riservatezza.

Tempistiche

La pubblicazione degli esiti sarà disponibile secondo un calendario definito annualmente sia per la classi intermedie che per le classi quinte.

Modalità di recupero per gli studenti con giudizio sospeso

Le famiglie degli studenti con giudizio sospeso visualizzeranno sul registro elettronico, nelle schede delle carenze, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nelle discipline con voto insufficiente.

Le insufficienze nelle discipline possono essere recuperate partecipando ai corsi estivi organizzati dalla scuola (voto 4) o tramite studio individuale (voto 5). La scuola attuerà i corsi di recupero in base alle risorse finanziarie disponibili e al numero delle adesioni pervenute. Il calendario dei suddetti corsi sarà pubblicato sul sito della scuola.

Per le discipline con insufficienze per le quali la scuola non attiverà un corso, spetterà allo studente e alla famiglia provvedere autonomamente.

Al fine di un'efficace organizzazione dei corsi di recupero, i genitori degli studenti con giudizio sospeso e insufficienza grave (voto 4) e con giudizio sospeso e insufficienza non grave (voto 5 – studio individuale) dovranno dichiarare **tempestivamente**, tramite la compilazione di un form apposito, se intendono avvalersi dei suddetti corsi.

In caso di mancata adesione ai corsi di recupero organizzati dall'Istituto, sarà necessaria una **formale rinuncia** da parte dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, da inviare all'indirizzo e-mail istituzionale bntf010008@istruzione.it

Gli esami di recupero del debito formativo si svolgeranno nell'ultima settimana di agosto e comunque prima dell'inizio di settembre. Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito della scuola.

2. LA VALUTAZIONE PER PROVE PARALLELE PER L'ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (ALLEGATO 2)

All'inizio dell'anno scolastico (mesi di settembre/ottobre) per le classi del primo e secondo biennio, i dipartimenti, individuate le conoscenze, abilità, competenze di base indispensabili per il proseguimento del percorso di studi, predispongono prove parallele/test d'ingresso - come da punto 1.2.1.

Al termine dell'anno scolastico (mese di maggio) è prevista per il primo biennio la somministrazione di prove di competenza, ovvero verifiche di competenze chiave in contesti guidati; mentre agli studenti del triennio vengono fornite prove di realtà, ovvero compiti autentici inter/trans-disciplinari che simulano contesti reali di vita, studio o lavoro.

Le prove di realtà richiedono autonomia, responsabilità e pensiero critico, rientrano nella valutazione autentica e orientativa e sono utili per valutare la maturità competenziale dello studente, collegando la scuola alla vita reale, al mondo del lavoro, alla cittadinanza attiva.

I dipartimenti disciplinari costituiscono un gruppo di lavoro che predispone le prove parallele finalizzate sia a strutturare la progettazione che a monitorare gli esiti dell'attività didattica svolta.

Griglia di valutazione per il compito di realtà (ALLEGATO 2).

3. VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA (ALLEGATO 3)

La Legge 92/2019, che ha introdotto tale disciplina nella Scuola, dispone che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di tale insegnamento.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo dell'educazione civica e riferite alle relative Linee Guida contenute nel D.M. n. 35 del 22.06.2020 e affrontate durante l'attività didattica.

I docenti della classe e il consiglio di classe utilizzano la griglia di valutazione (ALLEGATO 4) predisposta e approvata dal Collegio dei Docenti per accertare il conseguimento da parte degli studenti delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all'educazione civica.

4. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ALLEGATO 4)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (ALLEGATO 4).[7]

Sulla valutazione della condotta delle studentesse e degli studenti è intervenuta la L. n. 150 del 1° ottobre 2024, recante la "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", entrata in vigore il 31 ottobre 2024.
È stata mantenuta la regola in base alla quale la valutazione del comportamento viene espressa con voto in decimi; è stato confermato, poi, il criterio per cui **con un voto inferiore a sei decimi è prevista la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del percorso di studi**, a prescindere dalla valutazione dei risultati delle discipline.
La nuova legge, tuttavia, è intervenuta in tema di:

[7] Ai fini di una valutazione più puntuale e completa del comportamento, si terrà conto anche degli esiti conseguiti dagli studenti e rilevati dai docenti esperti e/o tutor tramite la scheda di rendicontazione delle attività progettuali (ALLEGATO 5) consegnata ai coordinatori di classe.

a) **ammissione dei candidati interni all'esame di Stato;** nel caso in cui il candidato sia ammesso col voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe gli assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio d'esame (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. c) che ha modificato l'art. 13, comma 2 lett. d) D.lgs 62/2017). La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
b) **attribuzione del credito scolastico nel triennio**; *il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi* (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. d) che ha modificato l'art. 15 , co. 2 bis del D.lgs. 62/2017).

La nuova legge si propone anche di riformare, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, cioè entro la fine di aprile 2025, lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 come modificato dal DPR 235/2007 e il Regolamento della valutazione (DPR 122/2009).

Infatti, ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della nuova Legge si prevede l'emanazione di uno o più regolamenti per la revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti della secondaria di secondo grado.

La riforma, che inciderà sul DPR 24 giugno 1998, n. 249, andrà a modificare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni: la sanzione, di competenza del consiglio di classe, nel caso di

a) allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comporterà il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
b) allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni, comporterà lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Il consiglio di classe potrà deliberare che tali attività possano proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Le direttive di modifica del Regolamento della valutazione prevederanno;

a) l'estensione delle ipotesi in cui si attribuisca un voto inferiore a sei decimi, con conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
b) che, con un voto pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio e assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o una valutazione insufficiente da parte del consiglio di classe, in fase di recupero, comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.

4.1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI CON PEI

Per gli studenti con valutazione personalizzata, nel PEI si stabiliscono i criteri di valutazione del comportamento specifici, adattati alle esigenze degli studenti con disabilità.

5. LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE

La valutazione dell'IRC è espressa senza voto numerico, ma con giudizio sintetico. Per coloro che non si avvalgono dell'IRC, a seconda del tipo di attività alternativa programmata nel PTOF e prescelta dallo studente (attività didattiche e formative, studio individuale e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente, libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza, uscita da scuola), la modalità di valutazione cambia (cfr. Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021).

L'attività alternativa e lo studio individuale assistito sono utili ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, lo studio individuale non è valutabile e non dà luogo all'attribuzione di credito scolastico. Gli insegnanti di attività didattiche alternative hanno gli stessi diritti e obblighi degli insegnati di religione cattolica, partecipano nelle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che hanno scelto l'attività alternativa, nonché all'attribuzione del credito scolastico.

L'organizzazione delle attività alternative prevede:

A. L'uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni).

B. Le attività di studio assistito non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l'obbligo di vigilanza.

C. Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica abilitazione. La titolarità spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti.

Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curriculari e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all'art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una situazione di vantaggio nei confronti degli alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative.

6. CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti (art. 15, D.Lgs. 62/2017).

In base alla tabella allegata al D.Lgs 62/2017, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Si precisa, inoltre, che ***il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.***

TABELLA per l'attribuzione credito scolastico (Allegato A, D.lgs. 62/2017)			
Media dei voti	Fasce di credito 3° ANNO	Fasce di credito 4° ANNO	Fasce di credito 5° ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6< M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7< M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8< M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9< M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

N.B. agli studenti dei percorsi quadriennali verrà attribuito il credito scolastico a partire dal secondo anno.

ALLO STUDENTE SARÀ ATTRIBUITO IL CREDITO SECONDO LA SEGUENTE MODALITÀ:

-presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica

-presenza di tre o più indicatori: fascia alta della banda corrispondente alla media scolastica;

-il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (legge n. 150/2024, art. 1, c. 1, lett. d) che ha modificato l'art. 15, co. 2 bis del D.lgs. 62/2017).

Si ricorda ancora che verrà attribuito sempre il credito più basso della banda, anche a fronte di percorsi regolarmente svolti e titoli conseguiti a:

- **studenti il cui voto di condotta sarà inferiore a 7/10;**
- **studenti con debiti formativi**
- **studenti che presenteranno allo scrutinio finale insufficienze sanate con voto di consiglio.**

INDICATORI
1) particolare assiduità della frequenza scolastica (griglia di condotta);

2) positiva partecipazione ad attività integrative e complementari previste dal PTOF, ampliamento dell'offerta formativa (PCTO, corsi extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una valorizzazione della persona organizzate dalla scuola)[8];

3) positiva partecipazione ad attività extrascolastiche (certificazione sportiva esclusi i grandi atleti, certificazione di percorsi musicali accreditati, scuole di teatro accreditate di durata di almeno un anno) e comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale (certificazione di attività di volontariato con enti accreditati di minimo 50 ore);

4) media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque;

5) atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento;

7. VALUTAZIONE ESTERNA

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la **valutazione esterna** degli studenti. Le prove nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e il quinto anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e inglese. In base al decreto n. 62/2017, la partecipazione alle prove nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione supplementare. Questa disposizione è presente sin dall'anno scolastico 2019/2020.
Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici strumenti compensativi e misure dispensative.

8. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Si considerano ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno frequentato i ¾ delle ore previste dal piano di studi, salvo deroghe e che hanno conseguito una valutazione di 6/10 in tutte le discipline compreso il voto di comportamento.

Criteri di non ammissione alla classe successiva
La non ammissione alla classe successiva viene espressa dal CdC all'unanimità o per voto di maggioranza. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva va dettagliatamente motivato all'interno del verbale di scrutinio, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato

[8] A seguito di produzione da parte dei docenti esperti e/o tutor delle schede di rendicontazione delle attività progettuali (ALLEGATO 5) del percorso che verrà consegnata ai coordinatori di classe.

al fine di fornire un insieme coerente delle criticità registrate sia sul piano formale che sostanziale. Non è ammesso alla classe successiva lo studente che, nello scrutinio finale, presenti delle carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi integrativi né con lo studio autonomo, in applicazione alle vigenti disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore. Al fine di favorire un'azione valutativa coerente e omogenea a tutti i Consigli di classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione alla specifica situazione di ciascun alunno:

Proposta di voto	Esito
tre insufficienze tra gravi (proposta di voto 4) e gravissime (proposta di voto 3)	**Non ammissione alla classe successiva**
tre insufficienze di cui 2 gravi (proposta di voto 4) e 1 lieve (proposta di voto 5)	**Debito formativo**
Presenza di 1 sola insufficienza grave (proposta di voto 4) o gravissima (proposta di voto 3) e 2 insufficienze lievi (proposta di voto 5)	**Debito formativo**
Tre insufficienze lievi (proposta di voto 5)	**Debito formativo**

L'insufficienza si intende grave o gravissima, quando lo studente non ha raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e non è, pur con le provvidenze attivabili dalla scuola e/o con le possibilità che gli si riconoscono, nelle condizioni di poter partecipare proficuamente alle lezioni dell'anno scolastico successivo, per numero e gravità delle lacune rilevate.
Concorrono al giudizio di non promozione, oltre al perdurare delle carenze accertate nella medesima disciplina, lo scarso impegno evidenziato, il comportamento non corretto, nonché l'elevato numero di assenze, ritardi e uscite anticipate non giustificate da gravi e accertate motivazioni.
L'insufficienza nel comportamento non consente né la sospensione di giudizio, né l'ammissione alla classe successiva.
In caso di sospensione di giudizio il CdC deve motivare le carenze e fornire indicazioni per il recupero. In particolare, ferma restando la possibilità del CdC di deliberare in deroga **in presenza di gravi e documentati motivi**:

- Si può procedere alla sospensione di giudizio in presenza di un numero inferiore a tre valutazioni insufficienti non gravi (proposta di voto 4/5) o di due insufficienze di cui una gravissima non reiterata per un biennio (proposta di voto 3) o nel caso di una sola insufficienza gravissima non reiterata per un biennio (proposta di voto 3) o nel caso di tre valutazioni insufficienti di cui almeno una non grave (proposta di voto 5) e nessuna gravissima (proposta di voto 4/5).
Il Consiglio di Classe ha discrezione nell'individuare motivazioni serie e accertate che consentono, al di là dell'esito scolastico deficitario, la sospensione di giudizio o l'ammissione alla classe successiva. Nel caso di non promozione per il 2° anno consecutivo, il Collegio Docenti delibera se offrire all'alunno la possibilità di iscriversi per la 3° volta alla medesima classe, tenendo conto del parere verbalizzato dal CdC all'atto dello scrutinio finale.
Per gli **studenti/esse non ammessi** alla classe successiva il consiglio di classe:

- approva le proposte di voto presentate dai singoli docenti;

- motiva con un giudizio globale la non ammissione alla classe successiva;
- approva i giudizi analitici nelle discipline valutate insufficienti formulati dai singoli docenti.
- **presenta tutti gli interventi didattici effettuati nelle singole discipline oggetto di insufficienze e relaziona sulle convocazioni formalmente inviate ai genitori degli alunni che hanno riportato un profitto particolarmente insufficiente o di comportamento inadeguato.**

In caso di non promozione all'esame di recupero tali giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. In entrambi i casi (non ammissione a giugno o dopo giudizio sospeso) nel prospetto dello scrutinio finale che verrà affisso all'albo dell'Istituto si indicherà semplicemente "Non ammesso". La documentazione inerente alla decisione valutativa del consiglio di classe sarà visionabile, in ottemperanza della decisione del garante della privacy, solo ai diretti interessati (genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale) attraverso il Registro Elettronico.

Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate entro il giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno esposti all'albo solo successivamente alla comunicazione. I coordinatori di classe, alla fine degli scrutini, produrranno una comunicazione da inserire nella parte visibile ai soli studenti e alle famiglie dei discenti non ammessi.

9. ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ

Gli esami integrativi e gli esami di idoneità sono regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 5 del 08/02/2021.
In relazione agli esami integrativi, si richiama integralmente l'articolo 4 del citato Decreto Ministeriale che regola e disciplina gli Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.
Gli esami di idoneità, relativi ai candidati sia esterni che interni sono invece regolati dai seguenti articoli del citato Decreto Ministeriale:

- art. 5, relativo agli "Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Sessione e requisiti di ammissione";
- art. 6, relativo agli "Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d'esame".

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto, e debbono pervenire al Dirigente Scolastico della scuola prescelta come sede d'esame entro il 15 di luglio.
Gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo devono fare domanda per sostenere gli esami di idoneità entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

10. LA VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E PCTO

Modello della certificazione delle competenze (ALLEGATO 6).
Nel gennaio 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato il DM 14/2024 contenente i nuovi modelli per la certificazione delle competenze acquisite dagli

alunni al termine dell'istruzione primaria, del primo ciclo e dell'obbligo di istruzione, nonché al termine dei corsi di istruzione per adulti.
I modelli di certificazione si basano sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, mentre differiscono per quanto riguarda la descrizione analitica delle competenze.
La certificazione delle competenze acquisite durante e al termine del secondo ciclo sarà introdotta gradualmente a partire da una rete di scuole. Questa fase di sperimentazione è necessaria data la varietà di tipologie di percorsi secondari superiori, sia generali che professionali.
Le certificazioni saranno rilasciate dalle scuole e consegnate alle famiglie e alle scuole del livello successivo e, nel caso delle certificazioni rilasciate al termine del primo ciclo e dell'obbligo, le competenze sono inserite nell'e-portfolio personale dello studente.
Per quanto riguarda gli studenti adulti, le certificazioni sono consegnate agli stessi adulti, ad eccezione dei minori.
Il Ministero fornirà presto alle scuole delle linee guida specifiche che saranno aggiornate una volta completata l'implementazione della certificazione delle competenze per il secondo ciclo di istruzione.
La competenza non è un oggetto fisico, ma è “sapere agito” e si manifesta quando uno studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto a lui assegnato, mettendo in gioco le sue risorse personali e quelle, se disponibili, esterne, utili o necessarie.
Le conoscenze, per poter essere valorizzate nello sviluppo di una competenza, devono manifestare tre caratteristiche: significatività, stabilità e fruibilità. Una conoscenza, per essere significativa, deve essere collegata a ciò che il soggetto sa, attraverso una riorganizzazione dei suoi schemi concettuali; questo processo le permette anche di diventare stabile. Una conoscenza, inoltre, deve essere fruibile, utilizzabile per interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali essa è stata costruita.
Un’abilità deve essere collegata a quelle che sono denominate conoscenze condizionali (sapere dove, quando, perché) in modo che possa essere attivate in maniera consapevole di fronte a una questione o un compito.
Le fonti informative sulla base delle quali verrà espresso un giudizio di competenza, saranno di tre tipi:
- il primo relativo ai risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione del prodotto;
- il secondo relativo a come lo studente è giunto a conseguire tali risultati;
- il terzo relativo alla percezione che lo studente ha del suo lavoro.

10.1. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO (PCTO)

PREMESSI:

- DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE 2005, N. 77;
- L’ART. 1 DELLA L. 107/2015, COMMI DA 33 A 42
- LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
- LA NOTA MIUR PROT. N. 3355 DEL 28/03/2017
- LE LINEE GUIDA DEL MIUR ALLEGATO AL D.M. PROT. 774 DEL 04/09/2019 SUI PCTO, ART. 4.4

- D.M. del 12/11/2024 n.226 - recante i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione
- LA GUIDA OPERATIVA MINISTERIALE SULL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:

Criteri di valutazione stabiliti ai punti 12 e 13 dalla **Guida operativa del MIUR in sede di scrutinio**	
Guida operativa del MIUR **capo 12**	"*L'utilizzo della metodologia dell'alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.* ***La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi".***
Guida operativa del MIUR **capo 13**	*"La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:* ***a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;*** **le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti*;*** ***b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate***. *L'incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall'alunno ed evidenziato dal tutor esterno".*

E' emanato il seguente regolamento concernente la valutazione dei PCTO

ART.1

Per la validità dei PCTO è necessaria la frequenza di almeno **tre quarti** del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l'attività didattica, la presenza dell'alunno in PCTO va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico.

ART. 2

Il Consiglio delle ultime classi, nella riunione del mese di maggio - valutate le competenze acquisite dall'alunno e risultanti dalla valutazione delle competenze redatto dal tutor degli Enti ospitanti - individua la disciplina da ritenersi attinente al PCTO di alternanza e sulla quale verte la valutazione.
La valutazione disciplinare tiene conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di programmazione del percorso.
Se l'alunno nel triennio ha svolto l'attività con obiettivi formativi e progetti diversificati, ai fini dell'individuazione della disciplina si terrà conto del numero delle ore svolte nonché della specificità del percorso rispetto all'indirizzo di studi frequentato.

ART. 3

Ai fini della valutazione viene valorizzato l'impegno dell'alunno in base alla valutazione finale del PCTO risultante dalla valutazione congiunta del tutor aziendale e del tutor scolastico e della valutazione del Projet Work/Elaborato.

ART.4

La valutazione al termine del percorso triennale è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide:

- sugli apprendimenti disciplinari;
- sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante l'attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno;
- sulla consequenziale attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite relative all'indirizzo di studi frequentato.

ART. 5

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, esaminata la certificazione e valutate le competenze acquisite, può deliberare sull'incremento nella proposta di voto della disciplina attinente, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Nessun incremento se la proposta di voto della disciplina attinente è insufficiente;
- Nessun incremento se l'alunno è ammesso con una insufficienza in una qualsiasi disciplina;
- Nessun incremento in caso di valutazione "sufficiente" o "insufficiente" da parte del tutor aziendale;
- Incremento di punti 1 (uno) in caso di valutazione "buono" o "ottimo" da parte del tutor aziendale;

ART. 6

Nella valutazione dei PCTO, per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e con svantaggio, valgono le stesse disposizioni, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento.

ART. 7

Nel caso in cui l'alunno svolga attività di stage il cui progetto formativo prevede attività e conseguimento di competenze collegate con i progetti curricolari al fine di esprimere il voto, il docente della disciplina o delle discipline individuate, sentito il tutor scolastico, terrà conto del giudizio formulato dal tutor aziendale sulla base delle schede fornite.

N.B. per gli studenti del quadriennale, i percorsi saranno già attivati dal secondo anno.

10.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PCTO CON DESCRITTORI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

1. il giudizio complessivo attribuito a ogni studente deve essere basato sulla compilazione della griglia (si ricorda che la griglia presenta un'articolazione completa e può adattarsi a qualsiasi tipologia di percorso);
2. la valutazione delle competenze tecnico-professionali spetta ai docenti delle materie di indirizzo coinvolte nel percorso;
3. la valutazione delle competenze trasversali avviene su proposta del referente PCTO;
4. la valutazione delle competenze comunicative spetta ai docenti delle discipline linguistiche (sulla base della relazione finale e dell'*abstract* in lingua);
5. la valutazione del prodotto finale spetta, auspicabilmente, al tutor esterno, oppure, qualora quest'ultimo non dovesse essere previsto, al referente PCTO.
6. Le griglie devono essere raccolte dai referenti PCTO (tutor) e consegnate ai coordinatori di classe con sufficiente anticipo sugli scrutini finali.

COMPETENZE TECNICO – PROFESSIONALI (su proposta dei docenti delle materie di indirizzo) **CE3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA** **CE4. COMPETENZE DIGITALE** **CE8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE**	**LIVELLO INIZIALE** **<6**	**LIVELLO BASE** **6**	**LIVELLO INTERMEDIO** **7-8**	**LIVELLO AVANZATO** **8-9**
Utilizzare correttamente le conoscenze, gli strumenti di ricerca, eventuali modelli matematici di pensiero e presentazione e i principi metodologici				
Adoperare correttamente e concretamente le conoscenze disciplinari per la risoluzione di problemi				
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali per la creazione di contenuti				
COMPETENZE TRASVERSALI (su proposta del referente PCTO) **CE5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ A IMPARARE A IMPARARE** **CE6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA** **CE7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE**	**LIVELLO INIZIALE** **<6**	**LIVELLO BASE** **6**	**LIVELLO INTERMEDIO** **7-8**	**LIVELLO AVANZATO** **9-10**
Partecipare in maniera propositiva al percorso				

Interagire e cooperare correttamente con il gruppo di lavoro				
Interpretare e operare scelte in maniera soggettiva, assumendosi la responsabilità				
Gestire efficacemente tempo e informazioni				
COMPETENZE COMUNICATIVE (su proposta dei docenti delle discipline linguistiche) CE1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE CE2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA	**LIVELLO INIZIALE <6**	**LIVELLO BASE 6**	**LIVELLO INTERMEDIO 7-8**	**LIVELLO AVANZATO 9-10**
Comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo, nella lingua madre e nelle lingue straniere				
Relazionare in maniera articolata e completa, nel rispetto dei vincoli relativi alla tipologia testuale				
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'ELABORATO (su proposta del tutor esterno/ referente PCTO)	**LIVELLO INIZIALE <6**	**LIVELLO BASE 6**	**LIVELLO INTERMEDIO 7-8**	**LIVELLO AVANZATO 9-10**
Pertinenza rispetto alla richiesta e livello di complessità raggiunto				
GIUDIZIO COMPLESSIVO (dato dalla medie di tutte le sezioni)				

DESCRITTORI GRIGLIA DI VALUTAZIONE PCTO

Livello raggiunto nei descrittori di cui alla scheda tutor aziendale/Tutor interno	LIVELLO INIZIALE	L'atteggiamento rispetto alle attività del percorso non è sempre proattivo, presenta a volte scarsa consapevolezza nell'organizzare e nell'organizzarsi per il raggiungimento di obiettivi.
	LIVELLO BASE	Partecipa alle attività in maniera attiva. Si mostra determinato nel raggiungimento degli obiettivi, seppur con qualche difficoltà organizzativa; coglie le opportunità proposte dai tutor e dal contesto.
	LIVELLO INTEMEDIO	Identifica efficacemente le opportunità disponibili per le proprie attività personali. Mostra buona capacità di discernimento nell'identificare i propri punti di forza e i propri punti deboli. Mostra consapevolezza della dimensione etica nelle attività. Esprime motivazione e determinazione a raggiungere obiettivi
	LIVELLO AVANZATO	Identifica efficacemente le opportunità disponibili per le proprie attività personali, comprese le questioni di contesto più ampie di tipo organizzativo, sociale, economico. Esprime spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, indipendenza e innovazione nell'ambito di una consapevolezza etica.

Capacità di analizzare gli aspetti dell'attività formativa e valutare la propria esperienza personale e di gruppo	LIVELLO INIZIALE	Mostra conoscenza e consapevolezza limitate all'interno del percorso proposto nella ricerca e nella condivisione del materiale. Il contributo personale nel gruppo di lavoro e la relazione e la cooperazione con il gruppo risultano incerte. La motivazione non è sempre adeguata.
	LIVELLO BASE	Evidenzia capacità di valutazione ed apprezzamento riguardo il percorso proposto con espressione linguistica essenziale. Il contributo personale nel gruppo di lavoro e la relazione e la cooperazione con il gruppo risultano essenziali. La motivazione è accettabile.
	LIVELLO INTERMEDIO	Sa correlare i propri punti di vista ai pareri degli altri. Evidenzia buona capacità di valutazione con linguaggio appropriato. Il contributo personale nel gruppo di lavoro e la relazione e la cooperazione con il gruppo risultano efficaci. La motivazione è efficace.
	LIVELLO AVANZATO	Sa correlare i propri punti di vista ai pareri degli altri. Evidenzia capacità di valutazione con linguaggio specifico. Il contributo personale nel gruppo di lavoro e la relazione e la cooperazione con il gruppo risultano costruttive. La motivazione è costante e spiccata.

Livello raggiunto nelle competenze disciplinari, interdisciplinari e/o trasversali oggetto del percorso	LIVELLO INIZIALE	Impiega il linguaggio in modo non sempre idoneo al contesto, mostra difficoltà nella raccolta ed elaborazione di informazioni, impiega la lingua in modo non sempre adeguato e funzionale alla comunicazione orale o scritta. Mostra ancora alcune difficoltà ad analizzare dati ed interpretarli.
	LIVELLO BASE	Conosce i principali tipi di interazione verbale, raccoglie ed elabora informazioni in modo appropriato al contesto. Impiega la lingua in modo funzionale. Usa in maniera essenziale le strategie per la soluzione di problemi. Sa analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti in maniera essenziale.
	LIVELLO INTERMEDIO	Fa uso di una gamma estesa di strumenti nel linguaggio orale e scritto, è disponibile a un dialogo critico e costruttivo, impiega la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. Usa in maniera adeguata le strategie per la soluzione di problemi. Sa analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti in maniera adeguata.
	LIVELLO AVANZATO	Conosce e impiega correttamente registri e variabilità del linguaggio, adattando la comunicazione a situazioni e contesti diversi. Elabora agilmente informazioni, usa sussidi in modo appropriato al contesto, è costantemente aperto a un dialogo critico e costruttivo, impiega la lingua in modo creativo e responsabile, individuandone e definendone efficacemente l'impatto sugli altri. Usa in maniera pertinente le strategie per la soluzione di problemi. Sa analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti in maniera pertinente.

10.3. SCHEDA VALUTAZIONE PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (ALLEGATO 7)

10.4. SCHEDA AUTOVALUTAZIONE PCTO STUDENTI (ALLEGATO 8)

10.5. SCHEDA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE PCTO(ALLEGATO 9)

10.6. SCHEDA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE DA INSERIRE NEL DOCUMENTO DI CLASSE QUINTO ANNO (ALLEGATO 10)

11. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE RIENTRANO DOPO UN PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO

Per la valutazione degli alunni che rientrano dopo l'anno di studi all'estero, ai sensi della Nota MIUR prot. 843 del 2013, prima dell'inizio del successivo anno scolastico, viene effettuato un colloquio con i docenti del Consiglio di classe relativo al percorso seguito nella scuola all'estero, allo scopo di valutare l'esperienza vissuta, nel suo complesso, e le competenze acquisite, in particolare nell'ambito linguistico. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe acquisisce le valutazioni conseguite all'estero, le converte in voti compresi tra 1 e 10 per il calcolo della media e, tenuto conto anche dell'esito del colloquio, attribuisce il credito secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa.

Gli studenti, rientrati dopo brevi periodi di studio all'estero della durata di alcuni mesi, riprendono la normale frequenza recuperando in itinere gli obiettivi minimi definiti dal Consiglio di classe. Ai fini della valutazione intermedia, il Consiglio di classe definisce i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo, si procede ad assegnare il voto sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

La valutazione degli studenti stranieri per i quali è stato predisposto un percorso didattico personalizzato (PDP) deve essere coerente con quanto in esso previsto e pianificato.

Per gli studenti che seguono il programma di classe, la valutazione dei loro apprendimenti dovranno essere caratterizzati dalla necessaria attenzione alla loro particolare situazione linguistica e alle competenze acquisite nella L2.

Per la valutazione intermedia e finale, qualora il PDP preveda la sospensione di una o più discipline, al posto del giudizio sintetico si riporterà l'annotazione "sospesa".

Qualora il PDP preveda la frequenza di un laboratorio di Italiano L2, sarà cura del docente responsabile la trasmissione della valutazione del percorso svolto dallo studente al docente di Italiano di classe. Tale valutazione concorre alla formulazione del giudizio sintetico.

12. LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

La certificazione delle competenze rilasciata in assolvimento dell'obbligo di istruzione è redatta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per ogni studente che ha assolto l'obbligo di istruzione della durata di dieci anni. Essa è messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328. Vengono certificate le otto competenze chiave su quattro livelli di padronanza: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato, il cui significato è brevemente descritto nel modello.

In considerazione dell'importanza della certificazione delle competenze nelle annualità del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado per favorire il riorientamento e il successo formativo, è previsto, a richiesta, il rilascio da parte delle scuole della certificazione delle competenze anche al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado, all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328 (art. 2, co. 5, D.M. 14/2024).

La certificazione delle competenze rilasciata agli adulti che superano l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione di primo livello primo periodo didattico è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di classe ed è consegnata all'adulto o, nel caso di utenti minorenni, alla famiglia (art. 2, co.6, D.M. 14/2024).

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello di certificazione delle competenze di cui all'art. 26, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni con la legge 17 novembre 2022, n. 175 integra la certificazione delle competenze di cui al Decreto n. 14/2024 (Istituti Tecnici).

13. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

13.1. BUONE PRASSI E DISPOSIZIONE NORMATIVE

Quando si fa riferimento agli studenti con Bisogni Educativi Speciali e alla valutazione dei loro apprendimenti, occorre fare una distinzione fra:
a. studenti con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92;
b. studenti con certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010;
c. studenti con altri bisogni educativi speciali ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012.

Il cuore della valutazione per gli studenti con DSA risiede nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo documento, specifico per ogni studente, non solo definisce le strategie didattiche più adatte, ma indica anche come valutare i progressi in base agli obiettivi individuali.

Principi fondamentali della valutazione:

- **Personalizzazione:** La valutazione deve essere adattata alle specifiche esigenze dello studente, tenendo conto delle sue difficoltà e dei suoi punti di forza.
- **Formatività:** Lo scopo principale è migliorare l'apprendimento e sostenere il successo formativo dello studente.
- **Coerenza con il PDP:** Tutte le modalità di valutazione devono essere in linea con quanto stabilito nel PDP.
- **Focus sui contenuti:** L'attenzione va posta sulla comprensione dei concetti e non sulle abilità compromesse dal disturbo (es. ortografia per la disgrafia).
- **Compensazione:** Gli strumenti e le misure utilizzati devono compensare le difficoltà legate al DSA, senza svantaggiare gli altri studenti.

- **Valutazione dei processi:** Oltre al risultato finale, è importante valutare il percorso di apprendimento dello studente.

Esempi concreti di personalizzazione:

- **Disgrafia e disortografia:** Non valutare la correttezza ortografica e della punteggiatura.
- **Difficoltà nella lingua straniera:** Dare più importanza alla comprensione globale e all'efficacia comunicativa rispetto alla correttezza grammaticale.

L'importanza della verifica:

La verifica è un momento fondamentale per raccogliere informazioni sui progressi dello studente e per regolare l'azione didattica. Per gli studenti con DSA, è essenziale:

- **Adattare le verifiche:** Semplificare il linguaggio, ridurre il carico cognitivo ed eliminare gli elementi che non sono direttamente legati all'apprendimento.
- **Interpretare i dati:** Analizzare i risultati delle verifiche alla luce delle difficoltà specifiche dello studente e dei suoi obiettivi individuali.
- **Esprimere un giudizio:** Valutare i progressi dello studente in modo chiaro e comprensibile, utilizzando sia voti numerici che giudizi descrittivi.

In conclusione, la valutazione degli studenti con DSA richiede un approccio personalizzato e flessibile. Il PDP rappresenta lo strumento chiave per garantire che ogni studente possa dimostrare le proprie competenze e raggiungere il massimo potenziale.

Punti chiave da ricordare:

- Il PDP è la guida per la valutazione.
- La valutazione deve essere personalizzata e formativa.
- L'obiettivo è valutare i contenuti, non le difficoltà legate al DSA.
- La verifica deve essere adattata alle esigenze dello studente.

Si elencano alcuni accorgimenti da adottare in fase di verifica e valutazione:

- scrivere il testo della verifica rispettando i criteri di leggibilità;
- bloccare gli stimoli estranei evitando che il testo sia sovraccarico di esercizi;
- fornire ampio spazio per scrivere le risposte;
- suddividere i compiti complessi in sotto-problemi in modo da poter verificare singolarmente il raggiungimento degli obiettivi;
- calendarizzare le interrogazioni e le verifiche scritte evitando, se possibile, che ce ne siano più di una nello stesso giorno;
- pur in caso di un'evidente lentezza nella rielaborazione delle risposte, fornire il giusto tempo e favorire la calma;
- qualora lo studente abbia difficoltà nell'argomentare, fornire domande intermedie e facilitanti;
- compensare attraverso una prova orale una verifica scritta non pienamente sufficiente e viceversa.

13.2. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO (BES)

La valutazione degli studenti con difficoltà generiche di apprendimento, sia certificate da terapeuti o da strutture private, sia rilevate dal Consiglio di classe come fattori di disturbo/ostacolo al processo di apprendimento, deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo opportune facilitazioni didattiche (Direttiva ministeriale 27/12/2012 e CM 8 del 6 marzo 2013).
Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l'anno scolastico, ma anche nei momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame.
In particolare, per la valutazione è necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico. Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "*ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In questa categoria rientrano anche gli studenti studenti-atleti di alto livello.

13.3. MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EX LEGE 104/92

Le modalità di verifica e di valutazione degli studenti con disabilità vengono indicate nelle seguenti norme di legge:
• Regolamento di valutazione, **DPR 22 giugno 2009, n. 122**,
• **D. Lgs. 62/2017,** norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
• **D. Lgs. 66/2017,** norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ai sensi dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
• **Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020** "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida nonché delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017 N° 66.
La valutazione degli alunni con disabilità è un processo personalizzato e basato sul **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**. Questo piano tiene conto delle specificità di ogni studente e indica gli obiettivi, le strategie didattiche e le modalità di valutazione più adatte.
Caratteristiche principali della valutazione:

- **Individualizzata:** Si adatta ai bisogni specifici di ogni alunno.

- **Formativa:** Serve a migliorare l'apprendimento e a sostenere l'alunno nel suo percorso.
- **Basata sul PEI:** Si riferisce agli obiettivi e alle attività previste nel PEI.
- **Focus sui processi:** Valuta i progressi dell'alunno, non solo il risultato finale.
- **Espressa in decimi:** Il voto numerico è utilizzato, ma va sempre interpretato in relazione al percorso individuale.

Obiettivi della valutazione:

- **Misurare i progressi:** Valutare l'acquisizione di competenze, l'autonomia e l'integrazione sociale.
- **Valorizzare le risorse:** Evidenziare i punti di forza dell'alunno e indicare come svilupparli.
- **Motivare l'alunno:** Contribuire a costruire un'immagine positiva di sé.

PEI e percorsi didattici:

- **Flessibilità del PEI:** Il PEI può essere adattato agli obiettivi didattici generali della classe o definire percorsi specifici.

Per la scuola secondaria di secondo grado, alla luce del DM 182 del 29 dicembre 2020 – Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato – sono state definite tre tipologie di percorsi didattici per gli alunni con disabilità ex Lege 104/92:

• **un percorso ordinario** conforme alla programmazione della classe che dà diritto al conseguimento del titolo di studio;

• **un percorso personalizzato** con una programmazione Semplificata e/o Ridotta, riconducibile ai traguardi di competenza di fine percorso (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe) che porta al conseguimento del titolo di studio;

• **un percorso differenziato**, con una programmazione NON riconducibile ai traguardi di competenza per quella precisa classe in cui è inserito lo studente con disabilità (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo) che tiene conto delle effettive capacità dello studente con disabilità.

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e l'alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio.

Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo.

La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi.

In questo caso lo/a studente/ssa seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico.

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata sulla base del proprio Piano Educativo Individualizzato.

13.4. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EX LEGE 104/92

Valutazione degli alunni con disabilità e PEI.

Per gli alunni con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza i progressi conseguiti dallo/a studente/ssa.
Pur non essendo possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa, in base alle scelte effettuate dal consiglio di classe durante la stesura del PEI, potrà indicativamente essere:
• uguale a quella della classe;
• in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati;
• differenziata.

Verifica finale del PEI

I criteri della valutazione didattica possono essere:

a) criterio assoluto: basato sul confronto tra i risultati di una prova e un modello prefissato;

b) criterio riferito al sé: basato sul confronto delle prestazioni del singolo studente rispetto alla situazione iniziale. L'attenzione è posta sul progresso individuale (massimo individualmente possibile);

c) criterio riferito al gruppo: basato sul confronto tra le prestazioni di ciascuno e quelle della classe.

La valutazione è un compito che spetta a tutti gli insegnanti del C.d.C.

Tutti gli insegnanti titolari della classe dello studente con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattico-educativa.

La valutazione non può, in nessun caso, essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel valutare gli alunni disabili:
• Considerare l'evoluzione dalla situazione di partenza a quella di arrivo.
• Valutare positivamente anche i minimi progressi ottenuti.
• Considerare i fattori che hanno ostacolato il processo di apprendimento.
• Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: l'impegno, la partecipazione, la puntualità nel lavoro a casa…
• Considerare la componente affettivo – relazionale e soprattutto dei progressi raggiunti in relazione all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel P.E.I.
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.
La valutazione in decimi va rapportata agli apprendimenti riferiti alle attività svolte sulla base del PEI (anche con obiettivi minimi e/o differenziati) e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno.
Le medesime griglie di valutazione, qualora necessario, in accordo con il C.d.C., potranno essere ulteriormente personalizzate in relazione alle attività svolte sulla base del PEI.

14. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEO-ARRIVATI IN ITALIA (NAI)

Gli studenti NAI sono studenti NeoArrivati in Italia che, provenienti dall'estero, ancora non parlano italiano o conoscono poco la nostra lingua. Rientrano in questa categoria anche giovani

inseriti nel nostro contesto scolastico fino a due anni di permanenza nel nostro Paese indipendentemente dal permesso di soggiorno. Generalmente lo studente neo arrivato in Italia impiega da tre mesi a un anno per riuscire a comunicare nella vita quotidiana (A1-A2). Secondo le Linee guida del MIUR (2014), in questa fase lo studente deve seguire corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana (Laboratorio Italiano L2) per 8/10 ore per tre/quattro mesi e poi scalare secondo le necessità.

Azioni della Funzione Strumentale Inclusione in stretta collaborazione con la segreteria didattica

La Funzione Strumentale Inclusione, in costante sinergia con la Segreteria Didattica, con i coordinatori di classe e le altre figure dell'organigramma della scuola, si occupa di:

- raccolta dati anagrafici, informazioni sul pregresso scolastico dello studente;
- informazioni sulla famiglia, sui tutor o altre figure di riferimento;
- colloquio informativo di prima accoglienza con il singolo studente accompagnato da famiglia, tutor o mediatore culturale;
- inserimento dello studente nella classe (tenendo presenti inclinazioni, età e posti disponibili);
- organizzazione corsi di italiano L2 in orario curriculare e/o extrascolastico o stabilire contatti con scuole e associazioni del territorio per corsi L2 in orario extrascolastico;
- favorire l'inserimento scolastico ed extrascolastico;
- contatti costanti con le associazioni di accoglienza del territorio per ottenere mediazioni ed eventuali consulenze o informazioni sulle nuove attività via via proposte dai centri stessi;
- contatti regolari con tutor, famiglie, mediatori linguistici, enti locali, associazioni del territorio e figure di riferimento degli studenti;
- confronto costante con la Funzione strumentale dell'orientamento in entrata e in uscita, per cogliere le varie opportunità di tutoraggio o aiuti proposti dall'Università;
- regolare dialogo con i C.d.C con studenti NAI per supportare il loro lavoro.

Il C.d.C. si occuperà di:

- Elaborare un PDP da far firmare alle famiglie con l'eventuale presenza di mediatore o di docente di L2;
- Indirizzare lo studente nei corsi di alfabetizzazione in orario extrascolastico;
- Ove possibile, concordare con gli insegnanti dei laboratori dei corsi di L2 eventuali contenuti disciplinari semplificati, che saranno oggetto di verifiche da parte del docente curricolare;
- Prevedere l'insegnamento di alcuni nuclei fondamentali delle discipline con eventuale ausilio del mediatore linguistico o docente di italiano L2;
- Predisporre e selezionare materiali di insegnamento utili anche ai fini della valutazione, anche con l'ausilio del mediatore linguistico o docente di italiano L2.

VALUTAZIONE

La valutazione iniziale coincide, per gli studenti stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con i familiari e lo studente, esame documentazione scolastica del Paese di origine, somministrazione prove oggettive, prevedendo per le discipline, qualora sia possibile e si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali.

È fondamentale, in linea generale, privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno, della frequenza e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. La valutazione dovrà essere coerente con gli obiettivi espressi nel PDP. Verranno integrati nella valutazione i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'Italiano L2 comunicati dai docenti dei laboratori.

VALUTAZIONE INTERMEDIA

Per gli studenti arrivati da meno di sei mesi si procede a valutare le discipline in cui è stato possibile desumere elementi ricavati da:

- regolarità della frequenza;
- percorso scolastico pregresso opportunamente certificato;
- verifica dell'acquisizione di alcuni nuclei fondanti della disciplina (almeno un argomento) che non preveda necessariamente l'uso della lingua italiana ma valutabile attraverso abilità di calcolo alfanumeriche, lingua straniera, abilità pratiche, compiti di realtà ecc.;
- volontà e impegno dimostrati nel percorso di apprendimento della disciplina;
- valutazione dei progressi sul piano dell'interazione con docenti e compagni;
- tentativi di integrarsi nel territorio e nel nuovo contesto sociale.

Solo nel caso in cui, per particolari situazioni eccezionali, non sia possibile procedere alla valutazione intermedia in qualche disciplina, alla fine del primo periodo scolastico il C.d.C potrà non esprimere una classificazione apponendo la seguente motivazione: "La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

VALUTAZIONE FINALE

In sede di valutazione finale nel primo biennio, il C.d.C. può deliberare il passaggio alla classe successiva anche in assenza della sufficienza piena nel primo dei due anni del PDP, provvedendo ad inserire una specifica nota nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia: "La valutazione espressa fa riferimento al P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato), programmato per gli apprendimenti, in quanto lo studente si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

La valutazione in tutte le materie tiene conto di:

- competenze e risultati conseguiti nel paese di provenienza (se conosciuti e osservabili dai docenti di classe anche in lingua straniera o da mediatori);
- contenuto PDP (o altro documento Patto Formativo Individualizzato): la valutazione corrisponde a ciò che viene indicato sul PDP (vedi modello PDP BES con parte specifica sugli studenti stranieri);
- valutazione biennale soprattutto per ciò che concerne le discipline specifiche che richiedono studio dei contenuti e utilizzo di linguaggio specifico (il C.d.C darà alla fine del primo anno di inserimento un voto di consiglio al fine di consentire agli studenti NAI di raggiungere gli obiettivi disciplinari in un tempo più lungo);
- criteri stabiliti dal Collegio su cosa valutare.

STUDENTI NAI ISCRITTI NEL SECONDO BIENNIO

Tutte le disposizioni riguardanti gli studenti NAI iscritti al primo biennio saranno applicabili agli studenti iscritti al secondo biennio a discrezione del Consiglio di Classe in previsione della conclusione del percorso scolastico.

In ogni caso il percorso personalizzato che prevede la sospensione del giudizio in alcune discipline non dovrebbe superare i due anni scolastici.

STUDENTI STRANIERI DA OLTRE DUE ANNI IN ITALIA CHE PRESENTANO ANCORA DIFFICOLTÀ LINGUISTICHE

Nel caso di studenti stranieri da oltre due anni in Italia che presentano ancora difficoltà linguistiche il C.d.C predispone un PDP per alunni con BES per disagio linguistico o socio-culturale.

ESAME DI STATO

La valutazione di fine ciclo (Esame di Stato) non prevede particolari facilitazioni per gli studenti con cittadinanza non italiana.

È buona pratica presentare alla commissione la documentazione del percorso formativo compiuto, anche per quanto riguarda la frequenza di laboratori di Italiano L2.

Verrà fornita alla commissione anche l'eventuale documentazione attestante l'esistenza di un BES.